



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.3 del 31.01.2012

TITOLO I
FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE

CAPO I - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità del regolamento

CAPO II - GLI ORGANI E GLI ATTI DI GESTIONE

Art. 2 - Organizzazione e risorse

Art. 3 - La gestione del cimitero competenze

Art. 4 - Disposizioni afferenti al personale

Art. 5 - Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi

Art. 6 - Procedimento amministrativo

Art. 7 - Atti di concessione

Art. 8 - Le registrazioni cimiteriali.

Art. 9 - La sicurezza degli impianti cimiteriali

Art. 10 - Le responsabilità dei terzi.

TITOLO II
CAUSE DI MORTE, RICONTRI DIAGNOSTICI
E STRUTTURE PER AUTOPSIE

Art. 11 - Denuncia delle cause di morte e accertamento del decesso

Art. 12 - Deposito di osservazione e obitori

Art. 13 - Riscontro diagnostico - Rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

Art. 14 - Sala per le autopsie

TITOLO III
IL CIMITERO E LE STRUTTURE CIMITERIALI

CAPO I - IL CIMITERO

Art. 15 - Disposizioni generali sul Servizio dei cimiteri

Art. 16 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

CAPO II - LE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 17 - Camera mortuaria

Art. 18 - Ossario comunale

TITOLO IV
LE SEPOLTURE

CAPO I - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 19 - Inumazioni

Art. 20 - Tumulazione

Art. 21 - Concessioni Cimiteriali per tumulazione

CAPO II - ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

Art. 22 - Esumazione

Art. 23 - Estumulazione

Art. 24 - Operazioni vietate

Art. 25 - Crematorio

Art. 26 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 27 - Urne cinerarie

TITOLO V
LE SEPOLTURE PRIVATE E SERVIZI NEL CIMITERO

CAPO I - LE SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

- Art. 28 - Sepolture private nel cimitero
- Art. 29 - Divieti
- Art. 30 - Tariffe
- Art. 31 - Manutenzione
- Art. 32 - Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 33 - Recupero a favore del comune
- Art. 34 - Fascicolo per le sepolture di famiglia

CAPO II - CAPPELLE GESTITE DA ISTITUZIONI RELIGIOSE

- Art. 35 - Istituzioni religiose

CAPO III - GESTIONE DEL CIMITERO

- Art. 36 - Orario
- Art. 37 - Riti funebri
- Art. 38 - Circolazione di veicoli
- Art. 39 - Divieti speciali
- Art. 40 - Divieto per gli ornamenti ingombranti
- Art. 41 - Imprese e lavori privati
- Art. 42 - Esecuzione di lavori privati per tombe di famiglia
- Art. 43 - Servizi riservati al comune
- Art. 44 - Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

TITOLO VI
TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 45 - Trasporti

TITOLO VII
PERSONALE DEL CIMITERO

- Art. 46 - Personale addetto

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 - carta dei servizi cimiteriali
- Art. 48 - Sanzioni
- Art. 49 - Abrogazioni di precedenti disposizioni
- Art. 50 - Concessioni precedenti
- Art. 51 - Norme di rinvio
- Art. 52 - Cautele
- Art. 53 - Imprese di pompe funebri
- Art. 54 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria
- Art. 55 - Entrata in vigore.

TITOLO I FINALITA' E ORGANIZZAZIONE

CAPO I FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 *Finalità del regolamento*

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 10.07.2000, e sue modifiche, il presente regolamento disciplina la polizia mortuaria e servizi cimiteriali per quanto di specifica competenza comunale.
 2. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e della L.R. n. 34/2008 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata .
 3. Il regolamento s'ispira ai criteri di semplificazione delle procedure e di trasparenza di cui ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
 4. Sono considerati, in quanto compatibili con la legge, gli usi, le tradizioni e i costumi vigenti in questo Comune afferenti al culto dei defunti.
- Sono, altresì, considerate le aspettative in questa materia dei soggetti appartenenti a particolari culture, purché compatibili con la disciplina di legge e regolamentare, anche comunale.

CAPO II GLI ORGANI E GLI ATTI DI GESTIONE

Art. 2 *Organizzazione e risorse*

1. Il regolamento comunale di organizzazione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 04.02.1998 , costituisce la fonte primaria per l'istituzione e l'organizzazione del Servizio comunale di polizia mortuaria e Servizi Cimiteriali.
2. Il regolamento comunale di contabilità prevede adeguati strumenti amministrativi per una distinta allocazione di bilancio in funzione dello specifico riscontro delle entrate e delle uscite relative alla gestione del servizio.

Art. 3 *La gestione del cimitero competenze*

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 344 del Testo Unico delle leggi sanitarie (t.u.l.s.), 27 luglio 1934, n. 1265 e del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 7 della L.R. n. 34/2008 ed ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sui crematori, sulla

cremazione e conservazione dell'urna, sulla dispersione delle ceneri e affidamento di esse, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. L'ordine ed il funzionamento del cimitero spettano al Sindaco.

3. Durante l'orario di apertura è affidata al custode la vigilanza ed il controllo della circolazione all'interno del cimitero comunale.

4. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime. Ai sensi degli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, comprensive delle necessarie opere murarie, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5.. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dalla Giunta Municipale e dal Dirigente del Settore.

6. La determinazione degli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali è assunta sentito il Sindaco, dal Responsabile del servizio, il quale terrà conto della luce solare dovuta alle stagioni e dell'ora legale

7. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione o da altre attività cimiteriali sono raccolti e smaltiti dal Gestore del relativo servizio, d'intesa con il custode del cimitero.

8. La collocazione dei previsti raccoglitori ha luogo in appositi spazi del cimitero, compatibilmente alle esigenze di decoro del luogo.

9. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Comune che si avvale, per i profili igienico-sanitari del Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Art. 4

Disposizioni afferenti al personale addetto al cimitero

Nel cimitero comunale di Veglie vi è l'addetto agli impianti cimiteriali. Egli è responsabile della cura del cimitero, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni cadavere/salma ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;

- effettua le operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;

- Custodisce le salme ed i cadaveri trasportati nella camera mortuaria;

- Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, e alla L.R. n. 34/2008, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, ect.;

- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;

- un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;

- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione – regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;

- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;

- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;

- vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;

-è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;

- sovrintende agli scavi delle fosse per le inumazioni, provvede all'effettuazione delle esumazioni ordinarie e straordinarie e alle traslazioni di salme, delle riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capitoli XIV, XV, XVII del regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
- sovrintende alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene e alla cura delle siepi, erbe, etc.;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

L'Ufficio manutenzione provvederà alla manutenzione e cura del Cimitero e delle sue opere pubbliche.

L'Ufficio ambiente provvederà alla cura e manutenzione degli alberi, delle siepi, vegetazione, etc, di competenza comunale;

L'Ufficio Urbanistica rilascerà i permessi a costruire e le autorizzazioni, verificherà tutte le costruzioni, all'interno del cimitero, e la loro conformità ai relativi progetti.

Al Comando Polizia Municipale spetteranno tutti i compiti di Polizia Mortuaria, nonché tutte le attività ed incombenze amministrative relative ad inumazioni, assegnazioni di loculi, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasferimenti di salme all'interno del cimitero.

Il Responsabile del servizio cimitero dispone "*motu proprio*" la specifica, funzionale e operativa designazione del personale addetto alla custodia del cimitero, nei limiti delle disponibilità assentite dalla struttura organizzativa del servizio cimiteriale. Per esigenze di funzionalità del servizio di cui al comma precedente, i programmi di spesa prevedono la dotazione di telefoni, da utilizzare, per esigenze di servizio, al personale addetto alla custodia.

Art. 5

Facoltà di disporre della salma, funerali ed epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi gli altri parenti, in ordine di grado e gli eredi istituiti.
2. L'ordine di cui al punto 1 vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti per i quali è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario, che ha la prevalenza qualora non sia deceduto o legalmente impedito.
3. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali e successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 6

Procedimento amministrativo

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento si uniformano ai principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 e alla L.R. n. 34/2008 e si esauriscono entro il termine di trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della relativa richiesta.
2. Nell'adozione degli atti amministrativi, i relativi Responsabili si attengono alle disposizioni sulla semplificazione amministrativa di cui al vigente ordinamento, salvo deroghe espressamente previste.

Art. 7

Atti di concessione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare preferibilmente la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; la durata; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari e le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista; - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

2. Le concessioni di cui al comma precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La durata è fissata: a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali; c) in 20 e 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coinciderà con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune.

3. Il Comune è rappresentato dal Responsabile del servizio cimitero il quale provvede secondo la concessione alla registrazione nei termini di legge.

4. Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

5. Nell'ambito delle procedure afferenti alla semplificazione dei procedimenti, gli uffici comunali interessati necessariamente coordinati dal Responsabile del servizio cimitero, assumono procedure standard anche in termini di modelli predisposti.

6. Il Responsabile del servizio cimitero cura l'assunzione di ogni atto a rilevanza concessoria ai fini della elaborazione informatica.

Art. 8

Le registrazioni cimiteriali

1. L'addetto al Servizio di custodia cura la tenuta dei registri, in doppio esemplare, di cui agli artt. 52 e 53 del regolamento D.P.R. n. 285/1990.

2. Il Responsabile del servizio si avvale per gli adempimenti di cui al precedente comma della propria struttura organizzativa e individua i singoli soggetti direttamente responsabili dei relativi adempimenti, mediante motivati provvedimenti.

3. Ferme restando le procedure cartacee di cui al comma 1, il Responsabile individua e propone l'introduzione di sistemi informatici, che non rappresentano soluzioni alternative, ma si pongono come ulteriori forme agevolative di riscontro e di produzione delle situazioni di fatto e di diritto in tempi reali.

Art. 9

La sicurezza degli impianti cimiteriali e di ogni struttura attribuita alla competenza del servizio cimiteriale

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose.

2. Il custode è tenuto alla tempestiva segnalazione di situazioni di pericolo, provvedendo già al momento del rilievo alla segnalazione dello stato di pericolo o alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi, nei confronti degli utenti.

Art. 10

Le responsabilità dei terzi

1. Il Comune non è coinvolto nelle responsabilità derivanti da attività di privati all'interno del cimitero, sia nell'uso dei mezzi propri, sia nell'uso improprio o non conforme dei mezzi volutamente messi a disposizione del pubblico in funzione di specifici servizi cimiteriali (scale per accedere ai loculi, ossari e altro).

2. Chiunque in ogni caso provochi danni a persone o a cose per fatti, direttamente o indirettamente, attribuiti alla sua volontà o alla sua opera risponde ai sensi del vigente Codice civile, salvo il caso in cui l'illecito non assuma rilievo di diritto penale.
3. Il Responsabile, per conoscenza diretta o a seguito di segnalazione da parte del personale preposto al servizio cimiteriale, dispone per quanto di competenza.

TITOLO II
CAUSE DI MORTE, RISCONTRI DIAGNOSTICI
E STRUTTURE PER AUTOPSIE

Art. 11

Denuncia delle cause di morte e accertamento del decesso

1. La gestione dei servizi afferenti alla denuncia delle cause di morte e accertamento dei decessi di cui al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e modifiche in prosieguo apportate, ed in particolare quest'ultime con il regolamento approvato con D.P.R. n. 396/2000, per quanto di competenza del Comune, è assicurata dal Servizio comunale di stato civile.
2. Il Servizio comunale utilizza la specifica modulistica predisposta dallo stesso Servizio anche con riferimento alle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 12

Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Responsabile del servizio cimitero garantisce con i mezzi, gli strumenti e il personale di cui ha disponibilità il mantenimento delle strutture relative al deposito di osservazione ed obitorio esistente nel cimitero comunale.
2. Nei casi di:
 - carenza delle strutture dovute per legge;
 - carenza di strumenti per garantire un'adeguata efficienza di dette strutture il Responsabile stesso riferisce immediatamente all'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, per l'assunzione dei provvedimenti d'intervento.
3. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati d'intesa con il competente Servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
5. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n. 34/2008.
6. Rientrano nella competenza del Responsabile del servizio cimitero i provvedimenti di esecuzione e di organizzazione del servizio.

Art. 13

Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

1. Il Responsabile del servizio cimitero concorre, per quanto di competenza comunale, all'attivazione dei servizi di supporto e sussidiari in relazione allo sviluppo delle procedure sanitarie previste dalla legge in materia di riscontro diagnostico, secondo quanto prescritto dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 34/2008.
2. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285) e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui all'art. 37, 38, 39 dello stesso;
3. Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 del DPR 285/90.

Art. 14

Sala per le autopsie

1. Il cimitero comunale è provvisto di sala per le autopsie aventi i requisiti di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 66 del regolamento ex D.P.R. n. 285/1990 e le disposizioni di cui alla L.R. n. 34/2008.

TITOLO III IL CIMITERO E LE STRUTTURE CIMITERIALI

CAPO I IL CIMITERO

Art. 15

Disposizioni generali sul Servizio del cimitero

1. Il Responsabile del Servizio cimiteriale assicura gli adempimenti amministrativi e sanitari al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del regolamento n. 285/90.
2. Ogni operazione compiuta nel cimitero – inumazione, tumulazione, trasferimento o cremazione (se istituito il servizio) di salme, di resti o di ceneri – è riservato al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. di P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazioni.

Art. 16

Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

In deroga a quanto stabilito dell'art. 50 del DPR 285/90, possono essere accolte nel cimitero comunale, con apposito provvedimento del Sindaco o Assessore delegato emesso a seguito di domanda degli interessati, salme di persone che, pur non rientrando a quanto disposto dal suddetto articolo, abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nel confronti della collettività Vegliese. Tale deroga può essere utilizzata anche per dare risposta a richieste di parenti di vittime di eventi straordinari.

CAPO II LE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 17

Camera mortuaria

1. Il cimitero comunale è provvisto di camera mortuaria avente le caratteristiche di cui agli artt. 64 e 65 del regolamento D.P.R. n. 285/1990:
2. Il Servizio cimiteriale assicura adeguati provvedimenti per la piena efficienza della camera mortuaria disponendo, in via di urgenza, i relativi provvedimenti nel caso di non conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 18

Ossario comune

1. L'ossario comune è gestito direttamente dal Servizio cimiteriale a spese del Comune. In esso vi trovano collocazione i resti mortali per i quali vi sia stato un disinteresse da parte dei famigliari a raccoglierle per deporle in cellette (ossarietti) secondo l'art. 85 del regolamento D.P.R. n. 285/1990.
2. Le opere di decoro e l'eventuale installazione di un impianto di illuminazione sono curate dal suddetto servizio con oneri a carico del bilancio comunale.

TITOLO IV LE SEPOLTURE

CAPO I INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 19 *Inumazioni*

1. Le sepolture per inumazione, per la durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, vengono effettuate gratuitamente per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, mentre per tutti gli altri casi previo pagamento del corrispettivo previsto dalle tariffe di cui all'art. 44 del presente regolamento.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del DPR 285/90.
4. Altro riquadro potrà essere destinato per l'inumazione di salme non mineralizzate provenienti da estumulazione o esumazioni (campo degli indecomposti).

Art. 20 *Tumulazione*

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi) costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'Art. 21 del presente Regolamento.
3. La tumulazione delle salme è consentito dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune.
4. La sottoscrizione dell'apposito atto di Concessione del loculo dovrà essere fatta presso l'ufficio comunale preposto, prima della tumulazione, previo pagamento delle relative tariffe in vigore.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati.
6. E' ammessa la tumulazione di una sola salma in ogni loculo.
7. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
8. Nel limite massimo di capienza del loculo (ossarietto) possono trovare collocazione massimo 2 cassette di resti mortali o di ceneri; La domanda è fatta dal concessionario originario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente regolamento.
9. Non possono essere concessi ossari in assenza di resti mortali o ceneri.
10. A far data dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione dovrà avere loculi di dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti:
lunghezza: m. 2,25
altezza: m. 0,70
larghezza: m. 0,75.
A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
11. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
12. Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza di mt. 0,30 e di altezza di mt. 0,30.
13. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,50, mt. 0,30 e mt. 0,30.

Art. 21

Concessioni Cimiteriali per tumulazione

1. Le concessioni cimiteriali relative alle tumulazioni individuali private devono concedersi in maniera prioritaria in presenza: salma o ceneri possono concernere:
 - loculi per 20 anni rinnovabili alla scadenza per ulteriori anni 5 (cinque), al fine di consentire la mineralizzazione delle salme;
 - ossari per 50 anni non rinnovabili alla scadenza;
 - tombe di famiglia per 99 anni rinnovabili su richiesta.
2. Il diritto del sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
3. La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali o ceneri indicata nella concessione.
4. La destinazione di un loculo o ossario concesso a disposizione può essere modificata in caso di necessità a favore di altra salma, resto mortale o cenere, soltanto con il consenso del concessionario.
5. Le concessioni riferite a contratti di “*concessione loculi*” rilasciate anteriormente al presente regolamento e all’entrata in vigore del DPR 10 settembre 1990, n. 285 conservano la loro originaria scadenza, fermo restando la non rinnovabilità delle stesse.
6. E’ consentito il trasferimento di salme o resti mortali all’interno del cimitero da loculi comunali a cappelle private. Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune. Il richiedente il trasferimento non avrà diritto ad alcun rimborso.
7. La concessione è subordinata al pagamento, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori, le cui spese di bollo, tassa per eventuale registrazione e diritti d’ufficio sono a carico del concessionario.

CAPO II

ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

Art 22

Esumazione

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del decennio dalla data di inumazione. Il Servizio cimiteriale cura i relativi adempimenti nei termini di cui al regolamento n. 285/1990 e all’art. 14 della L.R. n. 34/2008. Le comunicazioni ai parenti del defunto hanno luogo tempestivamente e comunque almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la esumazione.
2. Le esumazioni ordinarie vengono, senza speciali autorizzazioni, eseguite dal custode-necroforo del cimitero sotto la propria responsabilità.
3. In casi di necessità i lavori di esumazione possono essere appaltati a ditte specializzate, con delibera dell’organo comunale competente, sotto la sorveglianza del personale addetto.

Art. 23

Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del tempo fissato dall’atto di concessione del relativo loculo (20 anni). Le comunicazioni ai parenti del defunto hanno luogo tempestivamente e comunque almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la estumulazione.
2. Le estumulazioni ordinarie vengono, senza speciali autorizzazioni, eseguite dal custode-necroforo del cimitero sotto la propria responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.
3. Per particolari necessità indifferibili di gestione dei loculi a disposizione, il Responsabile del servizio in deroga al precedente comma, e secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 14 della L.R. n. 34/2008, può programmare le estumulazioni anticipando di 24 (ventiquattro) mesi la scadenza naturale della concessione.
4. Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, sono trasferite e inumate in campo comune (campo degli indecomposti), rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire

la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere della concessione di durata ventennale, il periodo di inumazione può essere abbreviato in 5 anni.

5. Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme contenute nell'art. 21, comma 6 e 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nella L.R. n. 34/2008.

Art. 24

Operazioni vietate

1. E' vietato, secondo l'art. 84 del DPR 285/90 eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il corpo del defunto.

CAPO III

LA CREMAZIONE

Cremazione e dispersione delle ceneri

Art. 25

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2. Sui crematori, sulla cremazione e conservazione dell'urna, sulla dispersione delle ceneri e affidamento di esse si applicano le norme contenute negli artt.4 comma 4, artt.12 e 13 della L.R. n. 34/2008.

Art. 26

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1.L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, tenute presenti le istruzioni ministeriali emanate.

Art. 27

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente ed infrangibile.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

6. In caso di affidamento personale dell'urna cineraria si applica la norma prescritta dal comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 34/2008.

TITOLO V

LE SEPOLTURE PRIVATE E SERVIZI NEL CIMITERO

CAPO I

LE SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO

Art. 28

Sepulture private nel cimitero

1. La possibilità di concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, viene rilasciata, sulla base del piano regolatore cimiteriale, con concessione di lotti di terreno per 99 anni. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione si riserva di disporre la "rinnovabilità" su richiesta di un discendente del concessionario.
2. Il Responsabile del servizio cimitero sottoscrive per conto del Comune l'atto di concessione.
3. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari nei termini risultanti dall'atto di concessione.

Art. 29

Divieti

L'area o la tomba di famiglia, di cui all'articolo precedente, non può essere concessa a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Non è ammessa nessuna commercializzazione. Il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi.

Art. 30

Tariffe

Per ogni traslazione, tumulazione, estumulazioni, inumazioni ed esumazioni di salma sono dovuti al Comune i diritti di cui alla tariffa in vigore al momento della richiesta.

Art. 31

Manutenzione

1. Il Concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative.
2. Risultando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza con apposita deliberazione, previa comunicazione degli interessati, se reperibili o, in difetto, con pubblicazione.

Art. 32

Divieto di cessione dei diritti d'uso

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 33

Recupero a favore del Comune

1. Il concessionario di un'area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo che siano raggiunti i limiti per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai sotto qualsiasi forma a terzi, ottenendo il rimborso nella misura prevista dall'art. 8 del Regolamento sulle concessioni di aree cimiteriali approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 22.07.2004.

2. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al punto precedente. Il concessionario inoltre ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

3. A discrezione dell'Amministrazione si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni a ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dagli artt. 9, 10, 11 del Regolamento C.C. n. 40/2004.

Art. 34

Fascicolo per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto presso l'ufficio comunale, nel quale sono contenuti, oltre al contratto di concessione, tutti i dati e documenti relativi alla concessione stessa e alle tumulazioni.

CAPO II

CAPPELLE GESTITE DA ISTITUZIONI RELIGIOSE

Art. 35

Cappelle gestite da Istituzioni religiose

1. In conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n 285/1990, l'Amministrazione esercita le funzioni di vigilanza mortuaria sulle cappelle gestite da Istituzioni religiose ed altri aventi titolo.

2. Le Tariffe di concessione applicate sono di competenza delle istituzioni religiose concessionarie, per i servizi svolti dal personale cimiteriale si applicano le tariffe in vigore per i relativi servizi.

CAPO III

GESTIONE DEL CIMITERO

Art. 36

Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del servizio e sarà pubblicizzato all'ingresso del cimitero.

2. Nei giorni di lunedì il cimitero rimane chiuso al pubblico.

3. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo la chiusura avvenga nell'ora prescritta.

Art. 37

Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi della chiesa cattolica e delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

2. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 38
Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero, ad eccezione dei casi di inabilità, anche temporanea dell'utente e comunque su precisa autorizzazione rilasciata dall'ufficio servizi cimiteriali e nei giorni stabiliti.

La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce i criteri per autorizzare l'entrata di motocicli e di autoveicoli, che dovranno procedere a passo d'uomo e dovranno parcheggiare in modo da non costituire intralcio agli altri utenti.

Il Responsabile dei Servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale esclusivamente a persone incapaci di deambulare.

Art. 39
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare nei locali chiusi, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
- qualsiasi attività commerciale;

Art. 40
Divieto per gli ornamenti ingombranti

1. Non è consentito deporre piante ed altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi di accesso.
2. E' ammessa la collocazione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 30 novembre di ogni anno.

Art. 41
Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dai competenti uffici comunali ed il relativo progetto esecutivo non è stato approvato. Per l'esecuzione di ogni lavoro di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata da documentazione attestante l'iscrizione alla competente categoria professionale.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla presentazione di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, non è necessaria alcuna autorizzazione.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 42

Esecuzione di lavori privati per tombe di famiglia

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discariche autorizzate, evitando di spargere materiali e danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile vigente.
3. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o spazio autorizzato.
4. Sette giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino al 30 novembre dopo, è vietata ogni attività privata di costruzione ad eccezione della posa di lapidi per tumulazioni effettuate in tale periodo.
5. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono darne preventiva comunicazione agli Uffici Comunali.
- 6 L'esecuzione dei lavori è consentita esclusivamente nei giorni feriali dalle 8,00 alle 12,30.
7. E' vietato entrare nel Cimitero con furgoni o altri automezzi. Pertanto le imprese devono dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
8. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
9. In caso di effettiva necessità, tuttavia, e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici Comunali, le imprese possono entrare nel Cimitero con un veicolo.
10. Il Dirigente del Settore, in occasione della Commemorazione dei Defunti, potrà dettare le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
11. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 43

Servizi riservati al Comune

1. Sono riservati al Comune i seguenti servizi cimiteriali:
 - Il servizio di "sepoltura": si occupa della sepoltura dei defunti mediante inumazione o tumulazione di cadaveri, di resti ossei e resti mortali.
 - Il servizio di "esumazione e di estumulazione": si occupa del disseppellimento dei defunti e della sepoltura/conservazione dei resti mortali rinvenuti al termine del periodo di sepoltura.
 - Il servizio di custodia e manutenzione del cimitero: si occupa di tutte le attività accessorie ma necessarie a garantire la corretta fruibilità del cimitero cittadino.
 - Il Servizio amministrativo che cura la predisposizione delle autorizzazioni amministrative relative ai servizi cimiteriali.

Previo pagamento delle tariffe in vigore.

2. In casi di necessità, i servizi di cui sopra potranno essere appaltati a ditte specializzate, con delibera dell'organo comunale competente, sotto la sorveglianza del personale addetto.

Art. 44

Tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. I servizi gratuiti sono:
 - a) la visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate se disposti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se disposti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) l'inumazione in campo comune o la cremazione, compresa la fornitura dell'apposito feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 45;
3. Tutti i servizi non contemplati nel comma 2 sono da intendersi a pagamento secondo le tariffe stabilite.
4. Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento, in relazione all'aumento inflativo dei costi di costruzione e di gestione.
5. Tali tariffe sono rese a disposizione del pubblico presso l'ufficio Cimitero, l'Ufficio relazioni con il Pubblico, il sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.veglie.le.it / regolamento di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali.

TITOLO VI TRASPORTI FUNEBRI

Art. 45

Trasporto di salme e di cadaveri

1. Il Comune assicura l'osservanza delle norme del regolamento di polizia mortuaria n. 285/2000 i e degli artt. 10 e 10bis della L.R. n. 34/2008 in materia di trasporto dei cadaveri.
2. Sono assunte a carico del bilancio comunale le spese afferenti al trasporto delle salme di persone indigenti.
3. La condizione di indigenza in via generale è stabilita dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, avuto riguardo dei principi introdotti dalla legge n. 328/2000, in quanto applicabili.
4. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o in località che, col mezzo prescelto, è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo sia stata in precedenza imbalsamata. Il medesimo trattamento viene effettuato quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso; il trattamento conservativo non si pratica nell'ambito del territorio regionale.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 31 deve restare in consegna al vettore.
7. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

TITOLO VII PERSONALE DEL CIMITERO

Art. 46 *Personale addetto*

Al servizio del cimitero è adibito personale secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del personale, approvato con deliberazione di G.C. n. 179 del 29.12.2010 e successive modificazioni.

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto altresì:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico, per quanto di competenza, le indicazioni richieste.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) gestire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Carta dei servizi cimiteriali

Il Comune di Veglie è impegnato a perseguire obiettivi finalizzati al miglioramento, all'innovazione, al potenziamento ed alla qualificazione di tutti i servizi funerari e cimiteriali offerti alla cittadinanza. A tal fine sarà redatta una carta dei Servizi Cimiteriali.

Art. 48

Sanzioni

Salvo l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del t.u.l.s.s., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo quanto stabilito dalla lettera d) comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 34/2008.

Art. 49

Abrogazione di precedenti disposizioni

Rimangono fino a nuovo aggiornamento le tariffe in vigore, che verranno successivamente aggiornate con le modalità dei cui all'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 50

Concessioni precedenti

Le concessioni cimiteriali anteriori all'entrata in vigore del Regolamento conservano la loro originaria scadenza, adeguandosi alle nuove disposizioni per quanto concerne la disciplina.

Art. 51

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008, delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/200_ , della L.R. n. 34/2008 e in tutta la normativa comunque applicabile.

Art. 52

Cautele

1. Chi chiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso degli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà che resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 53

Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

3. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare i servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 54

Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 31 dicembre 2002 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 55

Entrata in vigore

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione all'albo, dopo l'intervenuta approvazione.